

4

che, con il 1° gennaio successivo dovrà operare
l'istituto della "prorogatio". Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel riconoscere l'applicazione di tale regime amministrativo agli ordinamenti di diritto privato; tale indirizzo nasce dal fatto che si è abbandonato il sistema della periodica decadenza parziale per sovrappiù, già considerata nell'art. 124 del soppresso Codice di Commercio, stabilendo invece il rinnovo totale dei componenti dei Consigli di amministrazione a periodi determinati dal Codice Civile e da leggi speciali per gli Enti diversi dalle Società per azioni.

Si tratta ora di vedere entro quali limiti deve operare la "prorogatio". Evidentemente, il carattere straordinario del prolungamento dei poteri incide sul contenuto di questi nel senso che di regola, il Consiglio, prorogato nei poteri, non può esercitare se non quelli fra essi che si vogliono chiamare di "ordinaria amministrazione".

Come si vede, soggiunge il Presidente, non viene qui fatta distinzione fra attività di Consiglio e di Comitato permanente, distinzione che viene invece posta nella lettera cui ha accen-